

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato

“Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La dotazione finanziaria della presente legge sarà ulteriormente incrementata con le risorse che si renderanno disponibili a seguito delle verifiche previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 della Legge regionale n.22/2010”.